

Statuto

**Art. 1 Costituzione, denominazione, sede sociale e simbolo.**

I Gruppi Ricerca Ecologica (G.R.E.) sono un'Associazione autonoma diffusa sull'intero territorio nazionale con sede legale in Palermo. Hanno per simbolo un cerchio verde nel cui interno, di colore bianco, si diparte dal basso una linea obliqua verde spezzata raffigurante un prato, dal quale si erge un abete verde stagliato su di un sole rosso. Al di sotto della linea spezzata vi è la sigla G.R.E. di colore verde.

**Art. 2 Oggetto sociale.**

I Gruppi Ricerca Ecologica:

- Ricercano le cause dirette ed indirette del progressivo disfacimento degli ecosistemi;
- Difendono l'ambiente da tutte le degradazioni e gli attacchi distruttivi da chiunque perpetrati;
- Denunciano ogni scelta di produzione e di consumo errate che, incidendo nel precario equilibrio ecologico perché inquinanti e nocive, attentano alla sopravvivenza delle specie animali e vegetali;
- Difendono il cittadino dall'inquinamento mentale e dagli ingannevoli orientamenti - sui costumi e sui consumi - a cui è sottoposto attraverso una distorta informazione pubblicitaria, didattica e culturale, le quali rappresentano, per larga parte, una delle primarie cause dei fenomeni di degrado ambientale;
- Promuovono ricerche e studi nel campo delle scienze biopolitiche, contribuendo alla diffusione della cultura scientifica legata all'ambiente della società civile;
- Intervengono, ad ogni livello e con mezzi opportuni, per diffondere tra la gente una nuova coscienza, stimolando il recupero e la difesa di una migliore qualità della vita anche con progetti ed interventi di riqualificazione e ripristino ambientale, nonché mediante la gestione diretta e affidamento di aree protette (parchi, riserve e oasi);
- Riaffermano e sostengono la preminenza dello spirito sulla materia, dell'essere sull'avere, della cultura sull'economia, della dignità umana sulla macchina, mirando ad una concezione tradizionale della vita e del mondo che sappia reintegrare l'uomo ad un rapporto organico con la natura;
- Credono nell'alto valore del volontariato e della protezione civile, nonché nel "servizio civile", che promuovono con i mezzi più idonei ed in armonia con le disposizioni legislative vigenti e successive modifiche ed integrazioni e nel pieno rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e dei principi generali del nostro ordinamento giuridico;
- S'impegnano a promuovere l'occupazione soprattutto giovanile nel settore ambientale (forestazione, gestione oasi e riserve naturali, alimentazione, agricoltura) ed in quello culturale e turistico;
- Ribadiscono le proprie finalità nei confronti della vigilanza venatoria ed ambientalista, secondo la normativa vigente regionale, nazionale e comunitaria e intendono svolgere, altresì, attività di vigilanza, oltre che venatoria, di antincendio, di guardiapescia nelle acque interne, di salvaguardia delle culture agricole e delle attività zootecniche;
- Intendono organizzare corsi di preparazione ed aggiornamento, corsi di educazione ambientale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali, la Comunità Europea, enti pubblici e privati, comunità scolastiche, enti parco, con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare quello dei Beni e delle Attività Culturali, e ivi compresi i loro organi periferici;
- Possono organizzare corsi di formazione professionale in ottemperanza delle normative regionali, nazionali e comunitarie vigenti e costituire tra i propri soci ed all'esterno cooperative di lavoro e di consumo, senza alcuno scopo di lucro, ed associazioni che si occupano di volontariato e di tutela e fruizione dei beni culturali ed ambientali;
- Per perseguire i fini sociali potranno utilizzare i mezzi che riterranno più idonei ed opportuni (mostre, convegni, realizzazione di pubblicazioni e di video).

**Art. 3 Durata e finalità.**

L'Associazione è apartitica, non ha alcuna finalità di lucro ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa può essere sciolta con decisione dell'Assemblea Nazionale con la maggioranza dei due terzi dei delegati.

L'Assemblea Nazionale o l'esecutivo Nazionale possono, altresì, decidere eventuali intese operative con Associazioni o gruppi di associazioni italiane ed estere che perseguono gli stessi fini, fermo restando il rispetto del presente Statuto.

Allo stesso modo altre associazioni simili possono chiedere alleanze o essere federate ai G.R.E. nel rispetto del proprio

Statuto



#### Art. 4 Iscritti.

L'iscrizione ai G.R.E. è aperta a tutti. Le condizioni di iscrizione sono l'accettazione del presente Statuto e il versamento delle quote tesseramento nella misura stabilita dall'Esecutivo Nazionale.

La domanda di iscrizione e il versamento della quota è diretto alla Presidenza Provinciale competente per territorio, che si riserva il diritto di rifiutare l'iscrizione, motivando tale scelta entro quindici giorni dalla richiesta. E' ammesso eventuale ricorso da inviare all'Esecutivo Nazionale. Sono accettate le iscrizioni collettive o quote simboliche di scolaresche, gruppi organizzati, circoli culturali non operanti nel settore ecologico. Tali iscritti, qualificati "aderenti" possono partecipare alla vita associativa, ma in nessun caso hanno diritto di voto.

La qualità di iscritto decade automaticamente per dimissioni. La Presidenza Nazionale può comunicare l'espulsione di un iscritto:

- a) Per violazione del presente Statuto o dei deliberati assembleari;
- b) per motivi disciplinari, per gravi scorrettezze associative e perché venga ritenuto in contrasto con i fini e principi dell'Associazione;
- c) Per reiterata morosità;
- d) All'iscritto espulso è concesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dal provvedimento. Il Collegio, entro trenta giorni dalla data del ricevimento del ricorso, deve formulare una risposta motivata.

#### Art. 5 Organi sociali

**Nazionali: l'Assemblea Nazionale; il Presidente Nazionale; l'Esecutivo Nazionale; il Collegio dei Probiviri.**

**Regionali: l'Assemblea Regionale; il Presidente Regionale; il Collegio Regionale dei Probiviri.**

**Provinciali: l'Assemblea Provinciale; il Presidente Provinciale; il Fiduciario di nucleo comunale**

#### Art. 6 Assemblea Nazionale.

E' il massimo organo deliberativo dei G.R.E., senza limitazione di potere. La sua sovranità è assoluta e le sue deliberazioni sovrane. Detta l'orientamento politico dell'attività associativa; decide iniziative ed obiettivi studiando i mezzi più idonei per raggiungere quanto stabilito. Approva un documento politico finale, delegando ai massimi organi associati il compito di attuare quanto da esso stabilito. Modifica lo Statuto associativo. Elegge gli organi direttivi di sua competenza.

L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale, che la presiede, almeno una volta all'anno;

Approva il bilancio consuntivo e quello preventivo.

L'Assemblea Nazionale straordinaria può essere convocata dall'Esecutivo Nazionale o, su richiesta, dettata da eventi di eccezionale importanza o necessità da parte di almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea.

Partecipano di diritto e votano, altresì, il Presidente e i Delegati eletti nelle Assemblee regionali e provinciali, secondo le modalità stabilite dai regolamenti assembleari approvati dall'Esecutivo Nazionale.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Possono anche partecipare, con diritto di parola, tutti gli iscritti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Ogni partecipante alle assemblee può rappresentare un massimo di cinque delegati oltre se stesso. Nelle decisioni bisogna attenersi a quanto sopra.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea vota inizialmente modifiche eventuali allo Statuto vigente. Nell'ottica di adeguamento alle nuove tecnologie e per evitare lo spostamento dei soci da tutta Italia, nei casi di convocazione di Assemblea straordinaria, le votazioni potranno avvenire anche a mezzo mail o con altri sistemi digitali.

#### Art. 7 Presidente Nazionale.

Il Presidente Nazionale è il rappresentante legale e politico dell'Associazione. La sua carica è incompatibile con altre cariche sociali. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli è il mandatario della volontà dell'Assemblea e, in tale veste, presiede anche l'Esecutivo Nazionale che ne attua i deliberati.

E' il garante di ogni singolo associato. E' deputato a rappresentare legalmente e politicamente l'Assemblea.

Ha altresì il potere di riscuotere e quietanzare e può delegare per tali operazioni persone di sua fiducia.



#### Art. 8 Esecutivo Nazionale.

L'Esecutivo Nazionale è l'organo esecutivo centrale responsabile dell'attuazione dei deliberati assembleari. Si riunisce, sotto la presidenza del Presidente Nazionale almeno trimestralmente per programmare le attività del trimestre successivo e compiere il consuntivo di quello precedente.

E' competente per le modifiche al Regolamento dell'Associazione, salvo ratifica dell'Assemblea Nazionale.

L'Esecutivo nazionale deve rappresentare, sostanzialmente, le regioni in cui è presente l'Associazione ed è costituito di un numero variabile da 6 a 20, eletti dall'Assemblea in funzione dello sviluppo associativo e dei settori esecutivi da coprire, tenendo conto di una quota di genere pari al 30% minimo. L'Esecutivo nazionale, su proposta del Presidente, assegna a ciascun componente il proprio settore operativo tra cui quello di Vicepresidente.

Le sedute dell'Esecutivo Nazionale, convocate dal Presidente o su richiesta motivata di almeno due terzi dei suoi membri, sono valide con la presenza qualificata di tutti gli aventi diritto al voto e vengono adottate a maggioranza degli stessi. In caso di espressione di voto paritetica da parte dei membri dell'Esecutivo, è facoltà del Presidente Nazionale avvalersi della facoltà del doppio voto.

#### Art. 9 Collegio Nazionale dei Probiviri.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri, eletto dall'Assemblea Nazionale giudica, in grado di appello, dei comportamenti dei soci ai quali è stata comminata la radiazione, entro sessanta giorni dalla pronuncia del Collegio Regionale dei Probiviri competente per il territorio. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da cinque membri, di cui uno assume, a seguito di elezione interna, la carica di Presidente. La carica di Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

#### Art. 10 Organi Sociali Regionali

Nell'ambito di ciascuna regione italiana, sono costituiti gli organi sociali regionali che hanno completa autonomia giuridica, fiscale, gestionale e patrimoniale - fatta eccezione per la gestione dell'aree protette nazionali e della grande progettualità - e si organizzeranno con strutture locali a livello provinciale, comunale o altro ambito territoriale. La denominazione sociale delle Associazioni sarà la seguente: *Gruppi Ricerca Ecologica* seguito dal nome della Regione. Il Presidente Regionale fa parte di diritto dell'Esecutivo nazionale. Gli organi nazionali non rispondono delle obbligazioni assunte dalle Associazioni regionali. Le associazioni regionali devono rispettare le decisioni assunte dagli organi nazionali. Il Presidente Nazionale, d'intesa con l'Esecutivo Nazionale, qualora ciò non avvenga, può procedere alla revoca dell'autorizzazione all'uso della denominazione sociale. Questo in caso di inattività o qualora l'Associazione regionale operi in contrasto con lo Statuto Nazionale e gli interessi generali dell'Associazione Nazionale, o assuma atti, decisioni e posizioni che determinino grave danno all'immagine e alla reputazione dell'Associazione nazionale, o assuma decisioni e posizioni che determinano grave danno all'immagine e alla reputazione dell'Associazione. La decisione di revoca è inappellabile. Qualora in una Regione non sia costituita un'Associazione regionale, il Presidente nazionale, d'intesa con l'Esecutivo nazionale può nominare un Presidente Regionale stabilendone poteri e competenze.

#### Norme transitorie

Fino alla costituzione delle Associazioni regionali e comunque non oltre sei mesi dalla data di approvazione del presente statuto resta operativa la precedente struttura organizzativa a livello , regionale, provinciale e comunale.

#### Art. 11 Organi Sociali Provinciali

In ogni provincia italiana possono costruirsi in assemblea provinciale i soci dei GRE appartenenti ai comuni di competenza territoriale. L'Assemblea provinciale elegge il Presidente Provinciale che, avvalendosi della collaborazione dei fiduciari dei nuclei comunali, provvede alla programmazione territoriale dei deliberati regionale e nazionale. Il Presidente provinciale - sentito il Presidente Regionale - nomina i fiduciari dei nuclei comunali.



**Art. 12 Patrimonio Sociale.**

Le entrate sociali, oltre che dal tesseramento, sono costituite da contributi e finanziamenti di Enti ed Organizzazioni pubbliche e private, da lasciti, contribuzioni volontarie ed eventuali gettiti da iniziative culturali e propagandistiche di sensibilizzazioni alle problematiche culturali. In caso di scioglimento dei G.R.E., il patrimonio si devolgerà ad enti ed associazioni aventi analoghe finalità che saranno designate dall'ultima Assemblea Nazionale. In tal caso i soci possono pretendere la restituzione delle quote.

**Art. 13 Rinvio al Codice Civile.**

Per tutto quanto non disposto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile



*Polino, 19 GENNAIO 2017*

